



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA S.P. N. 52**

NEL TRATTO DX KM 7+215 E KM 7+600

PRIMO STRALCIO

CUP F51B19000340007

CIG

=====

Con la presente scrittura privata

TRA

1., nata/o a (.....)

il, c.f., domiciliata/o presso il

Comune di Nove, Piazza Fabbris n. 4, la/il quale interviene nel presente atto

nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni,

giusto provvedimento di nomina sindacale n. del ed agisce

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Nove (codice fiscale e

partita IVA n. 00295870240) ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di

seguito nel presente atto denominato anche “**Comune**”;

2. Sig., nato a (.....) il

....., c.f., il quale dichiara di

intervenire nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della società

..... con sede legale in (.....),

Via/Piazza n.civ., codice fiscale e partita

IVA n., di seguito nel presente atto denominato

semplicemente **"Appaltatore"**;

PREMESSO CHE

– con Deliberazione di G.C. n. del, è stato approvato

il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista Ing. Alberto

Lazzari di Caldogno (VI), nell'importo complessivo di € 182.100,14 (euro

CENTOTTANTADUEMILACENTO/14), oltre IVA al%, di cui:

- € 178.500,14 (euro centosettantottocinquecento/14) oggetto dell'offerta di

ribasso;

- € 3.600,00 (euro TREMILASEICENTO/00) per oneri relativi alla sicurezza, già

predeterminati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso d'asta;

– con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del

....., è stata indetta una procedura ordinaria ai sensi degli artt. 50,

comma 1, lett. c) e 62 del D.Lgs. n. 36/2023, da esperirsi mediante procedura

negoziata con consultazione di n. 5 operatori economici;

– con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. del

..... venivano approvati i verbali relativi alle sedute di gara del

..... e del e approvata la proposta di

aggiudicazione dei lavori di cui trattasi in favore dell'impresa

..... di (.....) per l'importo di €

..... (euro), oltre €

..... (euro) per oneri della sicurezza, non

	soggetti a ribasso, oltre IVA al%, a fronte di uno sconto percentuale del	
	% sull'importo posto a base d'asta;	
	- i controlli circa il possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti di ordine generale	
	di cui agli artt. da 94 a 97 del D.Lgs. n. 36/2023 hanno avuto esito favorevole;	
	- a comprova del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti,	
	l'Appaltatore ha prodotto attestazione SOA n. rilasciata CQOP	
	SOA in data, per le categorie e classifiche richieste dalla lettera di	
	invito a presentare offerta;	
	- in data la Prefettura di ha chiuso, con esito negativo,	
	la richiesta di comunicazione di provvedimenti interdittivi antimafia di cui agli artt.	
	87 e segg. Del D.Lgs. 159/2011 a carico della Ditta/Capogruppo,	
	inoltrata dal Comune in data prot. n.;	
	- (oppure) l'Appaltatore risulta iscritto nell'elenco dei fornitori,	
	prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione	
	mafiosa, di cui all'art. 1 comma 52 della L. 190/2012, istituito presso la Prefettura	
	di (cd. "White List");	
	- l'Appaltatore risulta iscritto nella Sezione Ordinaria del Registro	
	delle Imprese della Camera di Commercio di dal	
	;	
	- l'aggiudicazione disposta con Determinazione del Responsabile dell'Area	
	Tecnica n. del in favore della società	
	 è, pertanto, da intendersi divenuta efficace ai sensi dell'art.	
	17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023;	
	- l'Appaltatore risulta, altresì, in possesso di Certificazione del Sistema di Qualità,	

ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2008, n. rilasciata da

..... in prima emissione in data, che

consente una riduzione del 50% sull'importo della cauzione definitiva, ai sensi

dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;

- in data il Responsabile dell'Area Tecnica ha comunicato

all'Appaltatore e agli altri partecipanti alla procedura di gara il provvedimento di

aggiudicazione definitiva, come prescritto dall'art. 90, comma 1, lett. c) del D.Lgs.

n. 36/2023;

- ai lavori in oggetto sono attribuiti i seguenti codici C.U.P. (Codice Unico di

Progetto): F51B19000340007 e C.I.G. (Codice Identificativo di Gara):

.....,

– che alla data di stipula del presente atto, l'Appaltatore dichiara ed attesta la

permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle

opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore, che accetta

senza riserva alcuna, per espressa dichiarazione del rappresentante legale della

società di (.....), l'appalto relativo ai

lavori di *“Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo la S.P. n. 52 nel tratto dx km*

7+215 e km 7+600 – primo stralcio”.

Costituiscono oggetto del presente appalto gli interventi puntualmente descritti

negli elaborati grafici facenti parte della documentazione contrattuale.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Importo contrattuale dell'appalto dei lavori in argomento, ammonta ad € (euro), al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata, così determinato:

- € (euro) quale importo dei lavori;

- € (euro) per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

3. Il contratto è stipulato interamente a corpo e a misura, per cui l'importo contrattuale resta fisso ed invariabile per i lavori a corpo, senza che possa essere invocata dall'Appaltatore alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità dei lavori e può variare in aumento o in diminuzione per i lavori a misura, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, rimanendo fissi i prezzi per l'unità di misura, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione finale.

Articolo 2 – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire in

	maniera prevalente.	
	Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente	
	articolo le stazioni appaltanti utilizzano:	
	a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel	
	quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni	
	contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima	
	stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;	
	b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione	
	dalle norme vigenti;	
	c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della	
	medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o	
	emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della	
	spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.	
	Articolo 3 – Allegati al contratto	
	1. Le parti dichiarano che costituiscono parte integrante del presente contratto,	
	ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti:	
	a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19	
	aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;	
	b) il Capitolato Speciale d'Appalto;	
	c) gli elaborati grafici progettuali:	
	2_ESE_08_23_TAVOLA GRAFICA 1_a	
	3 bis_ESE_08_23_TAVOLA GRAFICA 1_c	
	3_ESE_08_23_TAVOLA GRAFICA 1_b	
	4_ESE_08_23_TAVOLA GRAFICA 2_a	

	5 ESE_08_23 TAVOLA GRAFICA 2 b	
	15 ESE_05_23 TAVOLA GRAFICA SICUREZZA	
	18 ESE_08_23 TAVOLA GRAFICA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
	e le relazioni generali e specialistiche:	
	1 ESE_08_23 REL TEC	
	6 ESE_08_23 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
	10 ESE_08_23 INCIDENZA MANODOPERA	
	11 ESE_08_23 CSA parte amministrativa	
	12 ESE_05_23 CSA parte tecnica	
	13 ESE_05_23 PIANO DI MANUTENZIONE	
	17 ESE_08_23 PPE	
	19 ESE_08_23 SCHEMA CONTRATTO REV	
	d) l'Elenco dei Prezzi Unitari;	
	e) i Piani di Sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e	
	coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento,	
	piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza ed il Documento di	
	Valutazione dei Rischi);	
	f) il Cronoprogramma;	
	g) le polizze di garanzia;	
	h) l'Offerta Economica presentata in sede di procedura di gara;	
	i) il codice di comportamento D.Lgs. n. 165/2001, Codice Disciplinare CCNL	
	21/05/2018, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, cui l'Appaltatore e suoi dipendenti	
	devono attenersi durante l'esecuzione dei lavori.	
	2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4 – Termini e penali

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.

2. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, pari a € Detta penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito Programma dei Lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.	
	3. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto.	
	Articolo 5 – Pagamenti in acconto e saldo – interessi	
	1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.	
	L'Appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga un importo non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00).	
	I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato Speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.	
	Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 gg (novanta giorni), l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.	
	2. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto è effettuato dopo	

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile. In tale occasione il Comune provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50%, trattenute ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

3. Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento, trovano applicazione gli interessi moratori calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

Articolo 6 – Garanzie fideiussorie

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n. emessa da in data per un importo di € (euro)

calcolato nel rispetto del combinato disposto degli artt. 117, comma 1, e 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto dello sconto proposto in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltatore è obbligato al suo reintegro nel termine di 10 giorni naturali consecutivi, pena la risoluzione del contratto a discrezione del Comune.

In caso di inottemperanza il Comune può disporre la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Lo svincolo della cauzione sarà disposto dopo la liquidazione dell'ultima fattura e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

2. Prima del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore è tenuto a costituire una

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo e secondo le modalità di cui all'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 7 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

1. L'Appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 emessa dan.in data per un importo di € (euro) al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di € (euro) non inferiore a quanto prescritto dal comma 10 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 8 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore ed i subappaltatori sono obbligati ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove vengono svolti i lavori.

L'Appaltatore ed i subappaltatori sono, altresì, obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore ha trasmesso al Comune l'elenco recante i nominativi del personale

	dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono, altresì, comunicare al Comune, entro 5 giorni, qualsiasi variazione e modifica che interverrà, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, nei rapporti di lavoro con il succitato personale o con il nuovo personale che sarà eventualmente assunto. E' facoltà del Comune chiedere qualsiasi documento atto a certificare il corretto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi, pertanto, è obbligo dell'Appaltatore e dei subappaltatori provvedere ad inoltrare la documentazione ritenuta necessaria ad insindacabile giudizio del Comune entro 15 giorni dalla richiesta. Resta impregiudicata la possibilità da parte del Comune di effettuare controlli documentali anche presso la sede dell'Appaltatore e dei subappaltatori anche mediante professionisti incaricati. Nel caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore o dei subappaltatori trova applicazione l'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023.	
	Articolo 9 – Adempimenti in materia antimafia	
	1. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.	
	Articolo 10 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa	
	1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nei casi seguenti:	

Articolo 12 – Modalità di pagamento

1. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al Comune di Nove, "codice univoco ufficio" c_f957, IPA UFCYQH e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, il Comune verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

2. I pagamenti avverranno a 30 gg. fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati e indicati all'art. 15, previa verifica della regolarità contributiva mediante l'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. da parte del Comune. In caso di D.U.R.C. irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023. Da ciascun Certificato di Pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti al Comune a titolo di penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.

3. L'Appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 15 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice (gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto).

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario

ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Articolo 13 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all'Appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% del valore dell'importo contrattuale e quindi pari ad €
(euro) che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'importo della garanzia di cui sotto sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'anticipazione verrà erogata all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € (euro).

L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione così come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 14 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 15 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

3. La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

4. A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo i signori:

- nome, cognome C.F.;

- nome, cognome C.F.;

5. Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:

BANCA:

IBAN:

INTESTATARIO:

BANCA:

IBAN:

INTESTATARIO:

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 16 – Capitolato Generale d’Appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del Capitolato Speciale.

Articolo 17 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo

bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Vicenza.

Articolo 18 – Cessione del contratto - Cessione ramo d'azienda - Cessione del credito – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Sono fatti salvi i casi di cessione ramo d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

3. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 119 del D.Lgs.n. 36/2023, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici,

alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di Nove quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di *“Realizzazione tratto di pista ciclabile lungo la S.P. n. 52 nel tratto dx km 7+215 e km 7+600 – primo stralcio”*

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei

dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 20 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile
dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 21 – Contratto in formato digitale

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....